



www.acg-italia.com

ASSOCIAZIONE ITALIANA LINEA FERROVIARIA

DI ALTA CAPACITA' GOTTARDO

A.C.G

L'Associazione ha origine nel 1997 come evoluzione del "Comitato Italo Svizzero per la promozione dell'Alta Velocità Milano Lugano" il cui scopo era quello di "promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Milano – Lugano quale completamento della rete AV in Italia ed ALPTRANSIT San Gottardo in Svizzera", assumendo la denominazione di "Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Milano-Lugano A.C.G." per meglio adeguarsi sia alla tipologia della linea sia alla diversa sensibilità dell'opinione pubblica.

Le successive evoluzioni del sistema ferroviario nazionale ed europeo, hanno reso necessarie ed opportune, negli anni scorsi, alcune modifiche statutarie per rendere più efficiente ed operativa l'Associazione.

Ora che nuovi scenari si stanno affacciando nel quadro europeo e mondiale è necessaria una ulteriore modifica allo Statuto per renderlo coerente con le attuali finalità dell'Associazione. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di avere uno strumento sempre al passo con possibili evoluzioni dei sistemi infrastrutturali.

Il primo statuto dell'Associazione è stato adottato il 27 novembre 1997.

In seguito vengono apportate modifiche da parte dell'Assemblea dei Soci il 14 marzo 2000, il 26 novembre 2003, il 12 dicembre 2006 e il 17 aprile 2012.

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E ATTIVITA'

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita una associazione non riconosciuta senza fine di lucro con denominazione "Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Gottardo A.C.G." (in seguito, per brevità, A.C.G.)

Art. 2 SEDE

L'Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Gottardo A.C.G. ha sede in Milano e può istituire uffici in altri luoghi tanto sul territorio nazionale quanto all'estero.

Art. 3 SCOPI E ATTIVITA'

A.C.G. è un'associazione senza scopo di lucro il cui obiettivo è quello di promuovere il potenziamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari merci e passeggeri in particolare nel Corridoio dei due Mari (Rotterdam-Genova), in accordo con l'analoga Associazione Svizzera, quale contributo alla crescita socio-economica del territorio del Nord-Ovest dell'Italia

Negli obiettivi di A.C.G. vi è inoltre la promozione, razionalizzazione e miglioramento della logistica connessa al trasporto ferroviario nazionale.

A tal scopo l'Associazione promuove studi, ricerche, contatti con tutti gli ambienti interessati, sia geograficamente che economicamente, sia nel campo istituzionale e politico che nel campo economico, finanziario e culturale.

L'Associazione svolge la sua attività secondo il presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme contenute agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile Italiano nonché del D.Lgs.04.12.1997 n. 460.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 4: CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le aziende e tutte quelle entità ed organizzazioni che condividano gli scopi descritti all'art. 3 del presente Statuto e che mediante dichiarazione al Consiglio Direttivo si riconoscano come aderenti all'Associazione ed operino attivamente per il raggiungimento degli obiettivi.

All'atto della richiesta di iscrizione il socio deve indicare il ruolo che, per professionalità e/o interesse, intende svolgere a favore dell'A.C.G.



www.acg-italia.com

Art. 5 PROCEDURA PER L'AMMISSIONE

La domanda di adesione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Sulle domande di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, considerando presenti anche gli astenuti.

Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione, al momento in cui entrano a farne parte, un contributo di importo pari a quello fissato ai sensi del successivo art. 10.

Art. 6 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli Organi dell'Associazione.

Si impegnano pure a fornire la loro collaborazione all'Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e per la promozione di nuove adesioni, in special modo di Istituzioni ed Enti di prestigio.

Art. 7 RECESSO

Il recesso dell'associato può avvenire con preavviso di tre mesi prima della fine di ogni anno e non dà diritto al rimborso dei contributi versati né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

La mancata comunicazione di disdetta con preavviso obbliga l'associato al versamento della quota per l'anno successivo.

Art. 8 ESCLUSIONI

Gli associati che violano lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo, o gli associati che si comportano in modo contrario agli interessi dell'Associazione possono essere esclusi con decisione del Consiglio Direttivo.

Parimenti possono essere esclusi gli associati che non pagano la quota associativa dopo essere stati formalmente sollecitati senza esito mediante lettera raccomandata.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate con ricorso all'Assemblea degli associati entro 30 giorni dal ricevimento dalla comunicazione.

L'Assemblea decide nella prima seduta successiva alla proposizione del ricorso.

I membri esclusi sono tenuti al pagamento delle quote sociali per il periodo in cui sono stati membri dell'Associazione.

TITOLO III: FINANZIAMENTO

Art. 9 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi degli associati;
- b) quote e contributi volontari;
- c) proventi del fondo comune;
- d) erogazioni e contributi di terzi;
- e) ogni altro corrispettivo di qualsiasi natura che derivi all'Associazione a seguito e per motivo delle attività svolte e dei servizi prestati.

Art. 10 QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea con l'approvazione del bilancio di previsione.

TITOLO IV: ORGANI

Art. 11 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) i Vice Presidenti
- e) l'organo di controllo



Art. 12 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro i primi 120 giorni prorogabili, per giustificato motivo, a 180 giorni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un quinto degli associati lo ritenga necessario.

Art. 13 LA PROCEDURA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati é convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere inviata via fax e/o tramite messaggio di posta elettronica agli interessati non meno di 20 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea. Avrà valore anche l'affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito internet qualora fosse attivato.

Art. 14 LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona nominata dall'Assemblea a maggioranza.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti di cui dispongono complessivamente tutti gli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo alla prima purché siano trascorse 24 ore.

Il Segretario dell'Assemblea é nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

I rappresentanti legali dei soci persone giuridiche possono, se non partecipano personalmente, dare delega a persone di loro fiducia; i soci persone fisiche possono dare delega ad altro associato.

Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza semplice dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati per delega all'Assemblea.

Per le deliberazioni relative a modificazioni da apportarsi al presente Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli associati presenti e rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 LE FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Presidente, i Vicepresidenti e l'organo di controllo;
- c) delibera sul rendiconto economico e sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno decorso;
- d) ratifica la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- e) approva il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- f) approva i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo,
- g) decide in seconda istanza sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- h) decide in seduta straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione;
- i) si pronuncia sulle questioni che non sono di competenza del Consiglio Direttivo oppure che il Consiglio Direttivo medesimo le sottopone;
- j) fissa le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- k) delibera in seduta straordinaria sulle proposte di modifiche al presente Statuto.

Art. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dalla Assemblea ai sensi dell'art.15 lett. b), dura in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- b) sovrintendere all'attività dell'Associazione;
- c) impartire istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione;
- d) affidare speciali incarichi di studio e di ricerca per materie determinate anche ad estranei all'Associazione;
- e) affidare ai vice-presidenti, con puntuale annotazione nel verbale del Consiglio Direttivo,



www.acg-italia.com

specifiche mansioni da svolgere continuativamente, anche in sua presenza, sino a revoca.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dai Vicepresidenti ed in mancanza di quest'ultimi dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di carica e, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

Art. 17 PRESIDENTE ONORARIO

I Presidenti che hanno ultimato almeno un mandato prendono la qualifica di Presidente onorario e fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo.

Art. 18 I VICEPRESIDENTI

L'Assemblea nomina ai sensi dell'art. 15 lett. b), uno o più Vice Presidenti a seconda delle esigenze operative contingenti. Questi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Sostituiscono il Presidente in caso di assenza e possono esercitare le stesse facoltà del Presidente qualora vengano incaricati dallo stesso con l'assenso del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 16, 3° comma, lettera e). In questo ultimo caso depositano in segreteria accettazione sottoscritta dell'incarico.

Art. 19 IL CONSIGLIO DIRETTIVO (C. D.)

Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti onorari, dal Presidente in carica, dai Vice Presidenti e da un numero di consiglieri eletti dall'Assemblea fra i suoi associati con un minimo di cinque ed un massimo di quindici membri.

Nella prima riunione nominerà tra i soci, anche al di fuori dello stesso Consiglio, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà necessario, provvederà alla elezione tra i suoi membri del Coordinatore, del vice Coordinatore e del Consulente; potrà inoltre nominare un Comitato Operativo. Queste figure opereranno in base a regolamento interno del Consiglio Direttivo.

Qualora si rendano vacanti posti, il Consiglio Direttivo stesso può completarsi nominando dei membri per cooptazione, la cui nomina sarà sottoposta a ratifica nella prima Assemblea degli associati e che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.

Il C. D., al fine di una completa realizzazione degli scopi sociali, provvederà a richiedere la presenza nel suo seno e nei Gruppi di Lavoro di Funzionari e Rappresentati di Enti ed Aziende operanti nel settore dei trasporti a livello nazionale.

Il C.D. dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 20 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo assume tutte le misure necessarie, le iniziative e le decisioni che servono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le linee guida dettate dalla Assemblea degli Associati. In particolare:

- a) formula direttive per l'attività dell'Associazione nel quadro delle linee generali deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14;
- b) predispose le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- c) propone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni e le modifiche dello Statuto;
- d) decide in prima istanza sulla ammissione e/o esclusione degli associati;
- e) provvede alle nomine di cui all'art.19
- f) tiene l'elenco degli associati;
- g) incassa le quote sociali;
- h) può nominare delle commissioni speciali che potranno essere formate sia da associati che da esterni;
- i) stabilisce riunioni periodiche con l'analoga Associazione Svizzera per verificare l'omogeneità delle procedure volte al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 21 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qual volta gli affari lo richiedano.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può richiedere per iscritto al Presidente la convocazione.

La convocazione deve essere inviata ai consiglieri almeno quattro giorni prima della data fissata con le stesse modalità della convocazione dell'Assemblea. In casi eccezionali e di grande urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato il giorno prima a mezzo messaggio telefonico o telematico.



www.acg-italia.com

Art. 22 DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle riunioni é richiesto l'intervento personale della maggioranza dei membri in carica.

Il Segretario ha il compito di redigere un verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il verbale deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente.

Art. 23 II SEGRETARIO

Svolge le funzioni di segreteria, redige i verbali delle riunioni, prepara le relazioni da presentare all'Assemblea, e cura l'esecuzione delle direttive impartite dal Presidente. Collabora con il Tesoriere.

Art. 24 II TESORIERE

Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione. Deve provvedere ad una accurata ed oculata amministrazione.

Il Tesoriere, inoltre, presenta al C. D, il bilancio annuale ed il conto di gestione. Propone il bilancio di previsione

Art. 25 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora obbligatorio in forza delle norme vigenti o ritenuto utile dall'Assemblea, la stessa provvede alla nomina di un collegio dei revisori composto da tre membri o da un unico revisore, con durata di tre esercizi e possibilità di rielezione.

L'organo di controllo verifica la regolarità delle spese e sorveglia la gestione amministrativa in genere, e ne riferisce all'Assemblea; deve ricevere le convocazioni delle riunioni del C.D.

Art. 26 REMUNERAZIONE DELLE CARICHE

Il Presidente, i Vice presidenti ed i Consiglieri svolgono gratuitamente la loro carica istituzionale e non riceveranno alcun compenso per la loro opera in seno alla loro carica di governo dell'A. C. G. ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute per espletare la loro mansione.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE

Art. 27 GESTIONE

I fondi liquidi di cui l'Associazione dispone devono essere depositati presso aziende di credito scelte dal C.D. su proposta del Presidente.

Il Tesoriere é responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli ed é tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei revisori dei conti.

I prelevamenti possono effettuarsi con la firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o, in sua assenza o per delega esplicita, come da art. 18, da un Vice Presidente.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare. Il rendiconto economico, predisposto dal Segretario e dal Tesoriere viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio Direttivo e quindi presentato all'Assemblea di norma entro i termini dettati per la convocazione nell'art.12, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.

TITOLO VI: DURATA E CESSAZIONE

Art. 28 DURATA

La durata dell'Associazione é a tempo indeterminato.

Art. 29 SCIoglimento

L'Assemblea può decidere in ogni tempo lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Il patrimonio residuo deve essere destinato, con decisione dell'Assemblea, ad altra associazione senza fine di lucro o ente pubblico.

Art. 30 LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori definendone eventuale compenso e dando l'indicazione dell'Associazione o dell'Ente Pubblico cui cedere il patrimonio residuo.

Art. 31 RIPARTO DEL FONDO COMUNE

In nessun caso i Soci possono avanzare diritti sulle quote versate o sui beni residui.



www.acg-italia.com

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 33 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Il Presidente

Il Segretario